

STATUTO

AEQUITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLEVECCHIO RI VIA DEI
CAPPUCCINI 18

Numero REA: RI - 77575

Codice fiscale: 01228070577

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto N. 7628 Reg. N. 5504 Race.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione- sede)

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 112/2017 e sue modifiche ed integrazioni la Società Cooperativa denominata: **"AEQUITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE"** siglabile **"AEQUITAS SCS – IS"**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa ha sede nel **Comune di Collevécchio (Rieti)** e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

La Cooperativa si propone di realizzare il proprio oggetto sociale avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa, anche a tempo parziale, dei soci cooperatori, curandone la formazione professionale e operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e secondo quanto

[Handwritten signature]

Quirico Corbelli

[Handwritten signature]

Luisella Pizzolun

definito dalla legge 8/11/1991 n. 381, in ossequio altresì a quanto previsto dal Dlgs. 112/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

La Cooperativa si prefigge di operare in particolare nei seguenti settori, di cui all'articolo 2 Dlgs 112/2017:

la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa. In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività: - Gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati - Gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - Gestione di centri educati rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo; - Promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione; - Gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati; - Gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati; - Gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio; - Promozione e gestione di attività

e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa; Promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione; - Organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. In relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'Art.1 della legge 381/1991 la cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commerciali e/o di servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

- La produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale; - La gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi; - La realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private; - La gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata; - La gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate; - La gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati da terzi; - La conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche; - Lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali; - La commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessario utili allo scopo; - La gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici; - La realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private; - La realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio. La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo.

- raccogliere pubblicità e sponsorizzazioni per finanziare i progetti.

- operare nel settore del commercio producendo in proprio e/o o per conto terzi prodotti alimentari anche a sostegno delle realtà locali italiane,

[Handwritten signature]

Quenza Corbis Nemes A.

[Handwritten signature]

Anna Bandini

attività agricole, di trasformazione e artigianali, con criteri di equità e solidarietà con gruppi e cooperative di produttori e trasformatori locali, al fine di produrre e commercializzare i prodotti stessi;

- promuovere e gestire attività rivolte alle persone orientate alle integrazioni interculturali;
- operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande utilizzando i prodotti come sopra individuati sia del commercio equo e solidale che quelli dei produttori locali;
- operare nel settore culturale e divulgativo delle buone pratiche di sostenibilità.
- operare nel settore del turismo responsabile anche in collaborazione con altre realtà
- promuovere la circolarità dell'economia nonché l'applicazione dei valori del bene comune così come espresso dal movimento internazionale dell'Economia del Bene Comune che in Italia ha una propria presenza attraverso la Federazione per L'Economia del Bene Comune in Italia, movimento che mette al centro l'uomo e un diverso modo di fare economia attraverso l'applicazione dei principi universalmente riconosciuti della dignità umana, della solidarietà e della giustizia, dell'eco-sostenibilità, della trasparenza e condivisione delle decisioni

La Cooperativa ha quindi lo scopo mutualistico di fornire ai propri soci occasioni di lavoro, continuità di impiego e qualità lavorativa, tramite lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma associata ed a tale fine potrà assumere incarichi da soggetti privati e pubblici di qualsiasi tipo, purché rientranti nell'oggetto della propria attività, e potrà altresì gestire punti di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e non, alle migliori e più eque condizioni commerciali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di sviluppare tra i soci la solidarietà per l'elevazione morale, materiale e professionale, anche attraverso la gestione di corsi di formazione, istruzione e qualificazione professionale, nonché lo sviluppo di ogni forma di mutua assistenza tra i soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la diffusione, la vendita e la commercializzazione, anche previa

trasformazione, di prodotti artigianali o alimentari o di qualsiasi altro tipo provenienti da monasteri e altre realtà religiose in Italia e all'estero il cui commercio è finalizzato alle loro opere e al loro sostentamento;

- le attività di sostegno promozionale e logistico per i Gruppi di Acquisto Solidali (G.A.S.) e la loro divulgazione;

- la promozione e la gestione di attività per la persona orientate all'integrazione interculturale;

- la promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di manifestazioni culturali ed artistiche atte alla promozione del primato umano e al rispetto delle buone pratiche di convivenza sostenibili;

- svolgere attività culturali, ricreative e di integrazione tra persone di diversa provenienza, etnia, cultura, sesso e zona geografica;

- promuovere e gestire centri di incontro, svago, tempo libero, biblioteche e sale di lettura;

- gestire esercizi pubblici;

- gestire bagni turchi, docce, centri estetici e fisioterapici;

- svolgere attività di pulizia e facchinaggio;

- sviluppare attività editoriali, audiovisive e multimediali che

promuovano le culture del mondo e i progetti di integrazione, l'ecologia e le nuove proposte di altre economie solidali e circolari.

- Per realizzare questo obiettivo potranno essere promosse attività di raccolta pubblicitaria e di ricerca di sponsorizzazioni;

- sviluppare piattaforme informatiche, creare applicazioni, che agevolino la realizzazione di progetti;

- sviluppare i progetti di turismo consapevole anche in collaborazione con altre realtà del settore;

- fare ricerche di carattere economico e sociale anche in collaborazione con università, enti di ricerca.

Allo
notte
Quenza Cordes Pamela A.
Pamela Cordes

La Cooperativa potrà inoltre compiere, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti al medesimo e, in particolare, a solo titolo esemplificativo:

- 1) - contrarre mutui passivi anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e altre garanzie sia reali che personali; assumere, con responsabilità limitata e non ai fini di collocamento, né in modo prevalente, partecipazioni e interessenze in altre società di capitali italiane o estere, partecipare a joint venture, partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con deliberazione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- 5) - partecipare allo sviluppo ed al finanziamento di altre cooperative.
- 6) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle attività riservate agli iscritti in albi e collegi relativi alle c.d. professioni protette e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Possono in particolare assumere la qualifica di Soci Cooperatori:

- le persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'articolo 2 Dlgs 112/2017;
- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di lavorare.

L'impresa sociale deve impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui alla lettere a) et b) dell'articolo 2 comma 4 Dlgs 112/2017 non inferiore al trenta per cento dei lavoratori

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i Soci Volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro Soci ed il loro numero dovrà rispettare quanto statuito dall'articolo 13 comma 2 Dlgs 112/2017.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come Soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Amela Pavaloni
Stefano Pavaloni
Quirina Corda Namel A.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo IV.

Art. 6 (Categoria speciale di Soci)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di Soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti Soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto. Ai Soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Detti Soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo amministrativo accerti:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della Cooperativa;
- c) - l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- d) - il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- 1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- 2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.



Quirina Coletti Daniel A.

Donato Pizzol

Donato Pizzol

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 112/2017, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art.8 (Domicilio dei Soci)

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il Socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

[Handwritten signature]

Corbis Daniela A.

Quazza

[Handwritten signature]

Donella Paoletti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi alla società un danno ingiusto;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai Soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi dell'articolo 8 Dlgs 112/2017, il socio escluso che non è d'accordo può adire sia il Tribunale, sia, investire l'assemblea dei soci o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legg.

Art. 14 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato e fermo comunque quanto statuito dall'articolo 3 Dlgs 112/2017.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Cod. Civ.

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Dalla
Quenza Cooperativa
Dalla
Dalla
Dalla

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 Cod. Civ.

Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

**SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI
STRUMENTI DI DEBITO**

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26 comma primo, lettera a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro cinquecento ciascuna.

Ogni Socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero dieci.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Art. 19 (Alienazione delle quote dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione, le quote dei Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il Socio sarà libero di vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci Cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun Socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci Cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle quote.

Art. 21 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 22 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione è di euro venticinque.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei Soci Cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei Soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Della
Quarta Coes's Navel A.
Della
Della
Della

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 24 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dall' uscente.

Art. 25 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) - dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori e Volontari rappresentati da azioni del valore di euro 50,00 (cinquanta) ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
 - 2) - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - 3) - dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- b) - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci;
- d) - dalla riserva straordinaria;
- e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i Soci Cooperatori.

Art. 27 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Quarta Corte's Daniel A.

Annalisa Dardano

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della Società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ed in particolare all'articolo 3 Dlgs 112/2017, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e fermo quanto statuito dall'articolo 3 Dlgs 112/2017.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 29 (Ristorni)

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove quote di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente Statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- d) il tempo di permanenza nella Società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Si richiama quanto statuito all'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017 in materia di requisito di indipendenza, professionalità e onorabilità per coloro che assumono cariche sociali all'intero della cooperativa.

Art. 31 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, ad opera del collegio sindacale, se nominato, mediante avviso, inviato almeno quindici giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai Soci alla società e debitamente annotati sul detto libro Soci).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia - la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci

non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori risultanti dal libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o dell'oggetto sociale, la fusione o lo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

Art. 34 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le votazioni si fanno in modo palese.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione di categoria a cui la Cooperativa eventualmente aderisce.

Art. 35 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta.

Nessun Socio può rappresentare per delega più di DUE Soci avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del Cod. Civ.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i Soci Cooperatori, e/o tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche.

I Soci finanziatori non possono in ogni caso nominare più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Art. 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 40 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

[Handwritten signature]

Quenza Costa Daniela

[Handwritten signature]

Donato Donatoni

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 (Collegio Sindacale - Controllo contabile)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis, ultimo comma c.c., l'Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

Articolo 44 - Volontariato

- Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 45 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

- I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

- L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 46 – Regolamenti

- L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VII

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Cristina Costa's Namula]

[Handwritten signature: Formulo Pordani]

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Liquidatori)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 48 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 28, lettera c) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei Soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i Soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni ed il Dlgs 112/2017 e sue modifiche ed integrazioni.

Stefano Perini

Quezada Cortés Daniel Alejandro

Daniela Perolini

AMM



34 di 34